

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 30 dicembre 1890, *Ric. Testa c. Deputazione e Consiglio provinciale di Campobasso*.

Elezioni amministrative — Schede non contestate — Deputazione provinciale — Reclamo — Apertura e suggellatura della busta (L. com. prov., art. 82, 90, 188, 189).

In seguito a reclamo, la deputazione provinciale può conoscere e giudicare della validità delle schede, quantunque prima non contestate avanti l'ufficio elettorale di sezione.

In mancanza di speciale procedimento stabilito dalla legge, sono garanzie sufficienti per l'identificazione e conservazione delle schede, l'apertura della busta che le contiene e la chiusura della medesima, a norma dell'art. 82 della legge com. e prov., fatta dalla deputazione in seduta pubblica.

La Sezione ecc. — Ritenuto che il 20 ottobre 1889 fu proceduto alla elezione del consigliere provinciale del mandamento di Jelsi e il ricorrente raccolse 327 voti, mentre il candidato Giovan Michele Rossi ne riportò 325. Però gli elettori del Comune di Campodipietra Carlo e Giovanni Carlazzi ed Orazio Cefaratti produssero reclamo sulla validità di alcune schede che portavano il nome di Michele Testa con la indicazione della patria di lui. La deputazione provinciale di Campobasso nella seduta del 20 novembre affermò prima il suo potere di esaminare la validità delle schede, e indi, disuggellate le schede, ritenne che fra le schede allegate al verbale del Comune di Gildone ve ne erano 8 nulle perchè oltre il nome del candidato contenevano una indicazione vietata dalla legge, cioè quella della patria del candidato.

Siccome 7 appartenevano al Testa ed una al Rossi, la deputazione, rifacendo il conto, dichiarò che il Rossi Gianmichele avea riportato 324, e il Testa 320 voti, e in conseguenza proclamò il Rossi consigliere provinciale. Il Testa appellò al Consiglio provinciale, il quale nella tornata del 12 aprile 1890 ne rigettò l'appello.

Sono due i mezzi di annullamento proposti.

Deduce il ricorrente col primo mezzo la violazione degli art. 67, 82 e 83 della legge com. e prov., e sostiene che la contestazione sulla validità delle schede può farsi solo innanzi all'ufficio elettorale, o innanzi all'ufficio definitivo che deve pubblicare il risultato dello scrutinio, per modo che, chiuso il verbale dell'ufficio definitivo, non è più possibile una contestazione sulle schede, anche per non togliere fede al verbale, che deve valere sino alla iscrizione in falso; e aggiunge che la conservazione delle schede è prescritta per essere in pronto tutti gli elementi per un possibile giudizio di falso. Infatti l'art. 90 della legge com. e prov. non autorizza il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa a giudicare sopra schede non contestate; la quale norma deve in esecuzione dell'art. 188 essere applicata per l'elezione dei consiglieri provinciali. Quindi l'art. 189 deve essere inteso nel senso che la deputazione provinciale debba verificare la regolarità delle operazioni, ma sempre in base al verbale o ai risultati di un'inchiesta per i fatti in esso nè esplicitamente nè implicitamente affermati o ai risultati di un processo di falso. Conclude infine che la esclusione di una tardiva contestazione di schede si rileva dal fatto che l'art. 189 è identico all'art. 160 della legge 20 marzo 1865, la quale disponeva il bruciamento delle schede non contestate.

Con secondo mezzo di annullamento deduce, in via subordinata, la nullità del procedimento perchè non fu redatto verbale del suggellamento delle schede, dell'accertamento della integrità dei suggelli e dell'autenticità delle firme, e perchè dopo il dissuggellamento non furono ordinate altre formalità per garantire le schede da essa annullate.

Attesochè la deduzione principale del ricorrente sull'attuale contestazione si connette con la ricerca se la deputazione provinciale possa conoscere e giudicare della validità delle schede che non sono state contestate innanzi agli uffici di sezione.

Intorno alla quale indagine occorre osservare che le operazioni elettorali hanno principio, prosieguo e termine in momenti diversi, che alle operazioni elettorali soprintendono vari uffici, di cui la legge comunale e provinciale designa le funzioni con un complesso di garanzie, delle quali le principali sono la facoltà di assistere alle operazioni e il diritto di richiamo, e che la deputazione provinciale, la quale è dalla legge chiamata a fare la proclamazione, atto finale della elezione, è ufficio elettorale.

Le rispettive funzioni dei vari uffici si sostanziano, per l'ufficio di sezione, nella pronuncia provvisoria sugli incidenti intorno alle operazioni della sezione, alla nullità delle schede e nello scrutinio; per l'ufficio della prima sezione, nel riassunto dei voti senza modificarne i risultati e nel giudizio sugli incidenti relativi a tale operazione; per la deputazione provinciale nella verifica della regolarità delle operazioni, senza limitazione di sorta, nello spoglio dei voti e nella proclamazione.

La deputazione provinciale ha quindi piena potestà di verificare la regolarità delle operazioni elettorali, la quale potestà non trova limiti nè nella lettera, nè nello spirito della legge.

Infatti per la lettera delle disposizioni dell'art. 189, la deputazione provinciale avendo il diritto di verificare la regolarità delle operazioni elettorali, deve esserle attribuito come mezzo al fine di esercitarlo, il diritto di conoscere della validità delle schede non contestate, sulle quali innanzi ad essa si solleva un richiamo.

Cotesto diritto non ha limitazione, nè poteva averne, perchè, se si riflette che delle operazioni elettorali parte potissima è l'attribuzione dei voti contenuti nelle schede ad un candidato, non si comprenderebbe come la deputazione provinciale, la quale è chiamata dalla legge non a contare i voti, ma a riconoscere se i voti siano stati regolarmente attribuiti, non possa, in vista di un reclamo, esplicitare la funzione che le è propria, giudicare delle schede non contestate, per la reminiscenza di una disposizione che è stata abolita.

Sotto l'impero della legge 25 marzo 1865 la deputazione non poteva ciò fare, perchè il legislatore non lo volle, manifestando la sua volontà col rendere impossibile ogni revisione di schede non contestate, che si doveano al termine dello scrutinio bruciare. Può oggi, e deve ciò fare la deputazione, quando siavi reclamo, perchè con la prescritta conservazione delle schede non contestate, il legislatore ha manifestato la volontà di renderne possibile l'esame e il giudizio.

Non è opera di corretta ermeneutica legale, dall'invariata locuzione dell'art. 189 argomentare la immutata competenza della deputazione provinciale, perchè, modificato sostanzialmente l'art. 66 della legge del 1865, oggi art. 82, con cui è in diretta relazione l'art. 189, è chiaro che di esso art.189 si è modificato il significato, e se ne è allargato il valore e la portata.

E' inesatto che l'esame delle schede non contestate significhi togliere fede al verbale dell'ufficio di sezione; imperocchè si nega fede al verbale, quando si nega un fatto dall'ufficio entro i limiti delle proprie attribuzioni accertato, e ciò non può farsi se non mediante la iscrizione in falso; non si toglie né si scema fede al verbale, quando s'impugna la legalità di un fatto, poichè in tal caso si negano solo gli effetti giuridici, che da un fatto ammesso e non contraddetto l'ufficio di sezione ha illegalmente derivato, ciò che non è oggetto di procedura di falso, ma è materia di cognizione e di giudizio dell'autorità amministrativa competente.

Anche in rapporto allo spirito della legge è da considerare che il legislatore abbia voluto modificare l'organismo del procedimento elettorale, perchè gli uffici di sezione, i cui provvedimenti e le cui pronunzie sono provvisorie, avrebbero in ciò che alla sostanza delle elezioni si attiene, cioè all'attribuzione dei voti, una maggiore ed incensurabile potestà, cioè quella di attribuire in modo definitivo e fuori di ogni rimedio voti, quando le schede — materia di giudizio — sono regolarmente conservate, e solo perchè nella spesso affrettata lettura delle schede non siasi fatta contestazione. Con

la modifica dell'art.66 della abolita legge del 1865 si è voluto anche provvedere alla tutela del diritto degli elettori, che potendo solo nelle proprie sezioni vigilare le operazioni, hanno aperta la via al richiamo per irregolarità commesse in altre sezioni e da loro conosciute necessariamente dopo lo scrutinio. Col nuovo sistema si è inteso proteggere maggiormente il diritto degli elettori e mantenere intero il diritto di richiamo, sino al termine delle operazioni elettorali.

E' inesatto l'assunto del ricorrente che le schede si conservino unicamente per costituire il germe del delitto elettorale, in caso di procedimento penale per falso, e che tale scopo legislativo si desume dal difetto di prescrizioni riguardanti le garentie per la apertura delle buste, ove sono chiuse le schede non contestate.

Su tale proposito è principalmente da considerare che una innovazione legislativa deve riferirsi a tutta la materia che ne è direttamente governata, e siccome sotto l'impero della legge 20 marzo 1865 la materia principale, che l'art. 66 considerava per lo effetto del bruciamento delle schede, era la definitiva attribuzione dei voti contenuti nelle schede non contestate, così la radicale innovazione ha avuto per scopo di far venir meno la definitiva attribuzione dei voti che eseguivano gli uffici di sezione. È fuori di dubbio che le schede conservate possono anche formare materia di un giudizio di falso, ma ciò che può essere uno dei fini del legislatore, non può affermarsi essere stato fine principale, anzi unico.

Di raggiungere l'uno e l'altro fine si propose il legislatore; perchè, se, da un lato, i frodatori sono sottoposti a procedimento; dall'altro, quei che senza partecipazione propria, ma per frode altrui conseguirono voti che non spettavano loro, non sono proclamati consiglieri.

La diversità delle prescrizioni procedurali in rapporto alle schede contestate e alle non contestate non aggiunge valore all'assunto del ricorrente. Conciossiacchè le contestate debbono essere vidimate e allegate al verbale perchè la contestazione è nata; le non contestate non si vidimano, ma si chiudono in una busta, perchè la contestazione durante lo scrutinio non è sorta. Sulle une il giudizio è certo, sulle altre è possibile; quindi la diversa sistemazione giuridica ha consigliato un diverso ordinamento di garanzia; però la legge ha provveduto ad assicurare la identità delle schede conservate, prescrivendo che la busta debba essere suggellata e firmata dal presidente e dal segretario.

Egli è vero che per l'apertura delle buste e per risuggellarle manca un completo sistema di speciali garanzie, ma il legislatore ha ritenuto che sia garanzia sufficiente, atta a tutelare la sincerità della operazione, il dovere disuggellarle, verificata prima la integrità dei suggelli, durante la seduta che è pubblica, e presenti le minoranze che in quasi tutti i corpi elettivi si trovano, e che hanno per proprio ufficio di sindacare l'operato delle maggioranze. E per risuggellare le buste, le garanzie che sono dall'art. 82 ordinate per chiuderle, debbono, trattandosi di caso quasi analogo, osservarsi per richiuderle.

Per le premesse considerazioni mancano di fondamento le dedotte violazioni di legge.

Per questi motivi, ecc.